

ACCORDO
TRA
REGIONE CAMPANIA
DG 12 – UOD 02 WELFARE DEI SERVIZI E PARI OPPORTUNITA’
E
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA
ART. 15 L. 7 giugno 1990, n. 241

ACCORDO

L'anno 2015 il giorno [] del mese di [] si sono costituiti presso gli uffici la Direzione Generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, siti in Napoli, via Nuova Marina, 19/C

DA UNA PARTE

La Regione Campania (C.F. 80011990639), in persona del Dirigente dell'Unità Operativa Welfare dei Servizi e pari opportunità [], domiciliata per la carica in Napoli, [], che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominata "Regione"

DALL'ALTRA

L'Università degli Studi di Salerno - Distretto 6 – Dipartimento di Medicina e chirurgia (C.F. []) – con sede legale in [], nella persona del dott. [] e domiciliato per la carica in Salerno, [], che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominato "Università" o "Ente".

VISTI

- il Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE come modificato dal D.L. 12 maggio 2006, n. 173, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228" e ss.ii.mm.;
- la Legge 13 Agosto 2010, n. 136, rubricata " Piano straordinario contro le Mafie, nonché delega al Governo in materia di Normativa antimafia" e ss.mm.ii;
- il D.P.R n. 207 del 05 ottobre 2010, "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- il Decreto Legge 12 Novembre 2010, n. 187, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza";
- la Legge Regionale del 23 ottobre 2007, n. 11, rubricata "Per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328";
- la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 134 del 27/5/2013 di approvazione del "Piano sociale regionale 2013-2015, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11"

- il D.P.G.R. n. 4 del 7 aprile 2014 di approvazione del “Regolamento di attuazione della L.R. 23 ottobre 2007 n. 11 Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- il Regolamento 15 dicembre 2011, n.12 “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 427 del 27 settembre 2013 e la Delibera di Giunta Regionale n. 488 del 31 ottobre 2013, di individuazione dei Direttori Generali, dei dirigenti di Staff e delle Unità operative;
- la DGR n. 555 del 17/11/2014 di proroga del conferimento dell’incarico di dirigente ad interim della UOD 02 “Welfare dei Servizi e Pari opportunità” ;

PREMESSO CHE

- la legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328” attribuisce alla Regione la funzione di promuovere e assicurare la pari dignità sociale della persona, le pari opportunità e l’effettiva tutela dei diritti sociali di cittadinanza, attraverso l’attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di un sistema di protezione, a livello regionale e locale, fondato sulla corresponsabilità dei soggetti istituzionali e sociali, che concorrono alla costruzione di una comunità solidale;
- l’articolo 2 della legge regionale n. 11/2007, prevede che la Regione garantisca alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali fondato sulla tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, attraverso, tra l’altro, la promozione della cittadinanza attiva, la prevenzione, riduzione, rimozione delle cause di rischio, emarginazione, disagio e di discriminazione in tutte le sue forme e la concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali;
- l’articolo 8 della legge regionale n. 11/2007, stabilisce inoltre che la Regione promuove iniziative tese a valorizzare e sostenere nuovi modelli di prevenzione e risposta ai bisogni, e sostiene iniziative sperimentali proposte dai soggetti locali, pubblici o privati;
- l’articolo 28 della legge regionale n. 11/2007, che disciplina gli interventi per il sostegno alle responsabilità delle famiglie e per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza individua, prioritariamente, tra gli interventi da promuovere quelli per contrastare ogni abuso, maltrattamento e violenza sui minori;
- il secondo Piano Sociale Regionale 2013-2015, approvato con DGR n. 134 del 27 maggio 2013,

prevede nell'Obiettivo strategico n. 1 "Promuovere l'inclusione sociale: le politiche per la famiglia"

- Azione 1.1.3 "Interventi contro l'abuso e il maltrattamento" - di sviluppare azioni di prevenzione della violenza all'infanzia attraverso la diffusione di un'adeguata conoscenza del fenomeno e il rafforzamento della rete istituzionale;

CONSIDERATO CHE

- in virtù di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" attribuendo valenza generale agli accordi organizzativi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, per soddisfare interessi pubblici rimessi alle loro valutazioni;
- come precisato dalla giurisprudenza le "attività di interesse comune" possono riguardare, come nella specie, attività materiali da svolgere nell'espletamento di un pubblico servizio e direttamente in favore della collettività;
- l'economicità di un siffatto sistema convenzionale è sempre uno dei criteri fondamentali che regolano l'azione amministrativa;
- sia la Regione che l'Università sono enti dotati di personalità giuridica pubblica pertanto, nel caso di specie, vi sono i presupposti per il ricorso allo strumento convenzionale previsto dal citato art.15;

ATTESO CHE

- con la Delibera di Giunta Regionale n. 766 del 30 dicembre 2014 è stato programmato l'importo di euro 250.000,00 finalizzato alla realizzazione di un programma di contrasto all'abuso e alla violenza sui minori avente come obiettivi generali: 1) rinforzare la rete territoriale e le competenze degli operatori impegnati nelle azioni di prevenzione e contrasto, 2) l'accompagnamento per la costituzione e sperimentazione di equipe specialistiche multidisciplinari, 3) la realizzazione di modelli organizzativi e operativi da utilizzare nelle esperienze territoriali di prevenzione e contrasto al maltrattamento;
- La Direzione Generale 12 e la UOD 02 hanno considerato necessario avvalersi di un'adeguata partnership universitaria in possesso del necessario know-how culturale e formativo, con cui promuovere un accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e di individuare

un'università disponibile a sviluppare un programma di prevenzione della violenza all'infanzia, attraverso la diffusione di un'adeguata conoscenza del fenomeno e il rafforzamento della rete istituzionale;

- Che, dopo una prima ricognizione effettuata tra i soggetti in possesso di esperienze formative analoghe, con note prot. n. 291603, prot. n. 291644 e prot. n. 291629 del 28/04/2015 sono state invitate tre Università a formulare, entro il termine del 15 maggio, una proposta generale strutturata sulla base degli indirizzi della DGR 766/2014 e coerente con gli obiettivi del Piano Sociale Regionale 2013 - 2015;
- Che alla data del 15/05/2015 è pervenuta presso gli uffici della UOD 02 unicamente la proposta dell'Ufficio Ricerca, Contratti, Convenzioni e Trasferimento Tecnologico – Distretto 6, Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Salerno, acquisita al protocollo regionale con n. 332386 del 14/05/2015;
- Il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Salerno è attivo da anni nella ricerca relativa ai Maltrattamenti ed abusi sessuali sui minori e alle sue conseguenze nel corso dello sviluppo. Il Dipartimento, inoltre, ha partecipato e vinto una gara indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - per l'attivazione di un Corso di Master Universitario di II livello denominato MALTRATTAMENTI E ABUSI SESSUALI SUI MINORI: FENOMENO, TUTELA, INTERVENTO
- in data 29/05/2015 si è riunito presso gli uffici della UOD 02, in via Marina 19/C, un apposito gruppo di lavoro che ha esaminato la suddetta proposta ritenendola coerente con gli obiettivi della DGR 766/2014, con il quadro normativo delineato dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, con il sistema integrato disciplinato dalla L.R. 23 ottobre 2007 n. 11 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000 n. 328" e con gli obiettivi definiti dal Piano Sociale Regionale 2013 – 2015, come da verbale prot. reg. n. 377495 del 01/06/2015;
- a seguito dell'istruttoria compiuta dall'UOD 02, è stato emanato il **DD n. 184 del 20/07/2015** di approvazione e ammissione a finanziamento del progetto esecutivo presentato dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Salerno e acquisito al protocollo regionale con n. 332386 del 14/05/2015, per un importo pari ad **€250.000,00** IVA inclusa;

- che con il medesimo decreto si è stabilito di stipulare, pertanto, un accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con il Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Salerno per la realizzazione di un programma congiunto di interventi finalizzati alla prevenzione dell'abuso e dei maltrattamenti nei confronti di minori;
- con il presente atto attualmente si intende procedere alla stipula dell' Accordo tra la Regione e l'Università di Salerno ai sensi dell'art.15 della L. 7 giugno 1990, n. 241, per la realizzazione del progetto di cui al successivo art. 3.

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E ATTESO

si conviene quanto segue

Articolo 1 – Valore della premessa.

La premessa, gli atti e le disposizioni in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo e si devono intendere qui integralmente riportati.

Le Parti si impegnano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati, secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti e in particolare, ai fini del raggiungimento dei risultati attesi, si impegnano alla massima diligenza per superare eventuali imprevisti che dovessero sopraggiungere.

Articolo 2 – Principio di leale collaborazione.

Le Parti si impegnano a dare attuazione al presente Accordo con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse, di cui ciascuna di esse è affidataria.

Articolo 3 – Oggetto.

L'intesa è finalizzata a porre in essere le attività necessarie alla realizzazione del progetto pilota a regia regionale - CUP: B46D15000340002- secondo quanto indicato nella proposta progettuale, comprensiva di cronoprogramma e piano finanziario, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. n. 332386 del 14/05/2015.

Articolo 4 – Obblighi delle Parti.

Le Parti si obbligano a collaborare per l'attuazione di tutto quanto previsto in oggetto, in particolare, stabiliscono che:

a) L'Università di Salerno si impegna:

- a garantire la regolare attuazione delle attività con l'avvio delle stesse in conformità alla proposta progettuale, al Piano finanziario ed al Cronoprogramma presentato;
- a comunicare il nominativo del RUP ed a trasmettere il relativo atto di nomina;
- ad adottare tutti gli atti amministrativi finalizzati al recepimento ed all'utilizzo dei finanziamenti di cui sopra, in virtù di quanto già stabilito con i provvedimenti citati in premessa;
- a trasmettere la dichiarazione liberatoria in materia di assicurazione contro gli infortuni per il personale coinvolto nel progetto, sollevando la Regione Campania da ogni responsabilità;
- ad inviare eventuale ulteriore documentazione, se richiesta e ritenuta necessaria dagli Uffici, in merito alle specificità del progetto.

Si impegna, inoltre, a garantire:

- la trasmissione di copia degli atti di affidamento di tutte o parte delle attività previste dal progetto, nonché di copia dei contratti/atti di affidamento relativi.

L'Università si impegna, inoltre, a sollevare la Regione Campania da qualsiasi onere e controversia derivante dalla propria responsabilità diretta, ovvero indiretta in caso di affidamento a terzi della gestione delle attività.

b) La Regione si impegna:

- a trasferire all'Università, entro 30 giorni successivi alla richiesta di erogazione, le risorse finanziarie per il progetto, come da impegno finanziario effettuato con **DD n. 184 del 20/07/2015**, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 5, previa verifica della documentazione trasmessa.

Articolo 5 – Modalità di erogazione del finanziamento.

Il finanziamento complessivo destinato alla realizzazione del progetto ammonta ad un massimo di **€ .250.000,00 IVA inclusa**”, come da impegno finanziario effettuato con **DD n. 184 del 20/07/2015**.

Esso sarà erogato, previa apposita richiesta da parte dell'Università, ferma restando l'osservanza dei vincoli di bilancio e la normativa contabile in vigore, nonché secondo le disposizioni dettate in materia dalla Legge e dalla Giunta Regionale, secondo le seguenti modalità:

I Anticipazione

L'importo dell'anticipazione è pari al 50% dell'importo complessivo assegnato. L'istanza di liquidazione da parte del Beneficiario dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- atto di nomina del R.U.P.;

dichiarazione del RUP di avvio delle attività, indirizzata al Dirigente dell'UOD 02 DIP 5412;

nel caso di affidamento a terzi, documentazione amministrativa e contabile relativa alle procedure adottate (atto di affidamento);

- dichiarazione liberatoria in materia di assicurazione contro gli infortuni per il personale coinvolto nel progetto, sollevando la Regione Campania da ogni responsabilità;
- dichiarazione del RUP con la quale si attesti:
 - o il rispetto del cronoprogramma approvato dalla Regione Campania;
 - o che gli eventuali affidamenti dei servizi/forniture a terzi sono avvenuti nell'assoluto rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia;
 - o che le spese a disposizione della stazione appaltante saranno rendicontate a costo;
 - o che l'aliquota IVA, nei casi di specie, sarà determinata secondo la normativa vigente in materia;
- eventuale ulteriore documentazione, se richiesta e ritenuta necessaria dagli Uffici in merito alle specificità del progetto.

Saldo finale

Il saldo finale è pari al 50 % dell'importo complessivo assegnato. L'istanza di liquidazione da parte del Beneficiario dovrà essere indirizzata al Dirigente dell'UOD 02 DIP 5412 e dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di aver speso e rendicontato il 100 % della prima anticipazione ricevuta;
- rendiconto delle spese sostenute sulla base del "Quadro economico" allegato al progetto o del "Quadro economico post gara", nel caso di affidamento a terzi:
 - o elenco dettagliato delle fatture e/o di altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
 - o copia conforme all'originale della documentazione amministrativa e contabile (atti formali di liquidazione, fatture e mandati) delle spese effettivamente sostenute e quietanzate per un importo non inferiore al 100 % della I Anticipazione;
 - o relazione finale delle attività svolte con l'indicazione delle diverse fasi di realizzazione, delle attività eseguite direttamente e delle attività affidate a terzi, degli obiettivi e dei risultati raggiunti, delle azioni informative e pubblicitarie in ordine al progetto medesimo;

- o eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dagli Uffici in merito alle specificità del progetto;
- dichiarazione del RUP con la quale si attesti:
 - o che gli affidamenti degli eventuali servizi/forniture a terzi sono avvenuti nell'assoluto rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia e non hanno subito variazioni non consentite dalla legislazione vigente rispetto al progetto finanziato;
 - o che il cronoprogramma del progetto presentato è stato rispettato
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dagli Uffici in merito alle specificità del progetto.

Art. 6 Spese Ammissibili

Per ciascun progetto le spese riconosciute ammissibili, secondo quanto indicato nell'allegato "Piano finanziario" di cui al precedente art. 3 del presente accordo, sono quelle realizzate ed effettivamente sostenute nel periodo compreso tra la firma del presente accordo e la data di presentazione del rendiconto finale, salvo diversa disposizione della Regione.

Qualsiasi modifica del progetto dovrà essere preventivamente comunicata alla Regione almeno 10 gg. prima della modifica da apportare.

In particolare, per le spese relative ad attività realizzate attraverso l'impiego di personale dipendente, l'Università dovrà produrre i relativi ordini di servizio con evidenza dell'attività svolta e documentazione adeguata a comprovare le spese realizzate.

Articolo 7 – Decorrenza e durata.

Gli effetti giuridici ed economici del presente Accordo decorrono dalla firma del presente accordo per una durata di 24 mesi.

Art. 8 – Recesso.

Al presente Accordo si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore ciascuna Parte può recedere unilateralmente dall'Accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un equo indennizzo per gli eventuali pregiudizi verificatisi in danno dell'altra Parte, in conformità a quanto disposto dall'art. 11, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. E' fatto salvo in ogni caso il diritto al corrispettivo per le

attività regolarmente svolte sino alla recezione della comunicazione di recesso. Ciascuna Parte si impegna, nel caso intenda esercitare la facoltà di recesso dal presente Accordo, a darne comunicazione scritta all'altra Parte con un anticipo non inferiore a tre mesi, al fine di consentire di ridefinire le attività di competenza.

Art. 9 – Clausola di Salvaguardia.

La Regione, in virtù delle disposizioni previste dall'art. 15, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che richiamano, tra l'altro, l'art. 11, comma 2, secondo periodo della medesima norma, si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo, previa comunicazione di decadenza del provvedimento di assegnazione, in ogni tempo e per tutta la durata del presente Accordo, nelle seguenti ipotesi:

- a) per il mancato rispetto delle condizioni dell'affidamento e per gravi inadempienze;
- b) per mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 4;
- c) per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 5;
- d) per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 7.

In caso di decadenza del provvedimento di assegnazione, attuata mediante decreto dirigenziale del Dirigente dell'UOD 02, e del conseguente esercizio del diritto di risoluzione, nessun corrispettivo è dovuto all'Università, come pattuito con il presente Accordo, neppure a titolo di rimborso spese e/o risarcimento del danno.

Articolo 10 – Referenti.

Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, ottimizzando lo scambio di informazioni e la tempistica, le parti stabiliscono che:

- il referente per la Regione è la dott.ssa _____, telefono 081 _____ e-mail pariopportunita@regione.campania.it, dg12.uod02@pec.regione.campania.it;
- il referente per l'Università di Salerno è il dott. _____, telefono _____ e-mail _____

Articolo 11 – Definizione delle controversie.

Ai sensi degli artt. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere durante ed in dipendenza della presente convenzione e che non trovino composizione in via bonaria, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sono ammissibili, in via giurisdizionale:

- l'azione *contra silentium*, in caso di inerzia;

- l'impugnativa dell'atto difforme dall'accordo, deducendo come vizio di legittimità la contrarietà all'accordo;
- l'azione di risarcimento danni, in via ordinaria, come conseguenza dell'annullamento del silenzio o del provvedimento difforme dall'accordo;
- ogni inadempimento relativo al presente accordo.

Articolo 12 – Accettazione. Modifiche.

La sottoscrizione del presente Accordo costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in essa contenute o richiamate e vale anche come comunicazione ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 10.

Qualsiasi integrazione e/o modifica ai contenuti del presente Accordo deve essere concordata dalle parti in forma scritta e gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data di sottoscrizione.

Art. 13 - Tutela della privacy

I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della presente convenzione per scopi istituzionali.

I dati personali saranno trattati dalla Regione per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigente.

Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Articolo 14 – Norme finali.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della parte richiedente. Il presente Accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella B allegata al D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è composto da 12 facciate intere, viene siglato in ciascuna di esse e sottoscritto in duplice originale.

Art. 15- Silenzio assenso

L'Università prende atto della non applicabilità del silenzio-assenso dell'amministrazione alle materie

in oggetto.

Articolo 16 – Rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si intendono esplicitamente richiamate le disposizioni del codice civile, in materia di obbligazioni e contratti, ove compatibili, nonché la disciplina generale degli accordi, di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Napoli _____

L.C.S.

Per la Regione Campania

Per l'Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Medicina e Chirurgia
